



**GIOVANI si**



Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Toscana



**ALLEGATO A**

**Disposizioni specifiche per l'attuazione  
della**

**Sottomisura 16.9**

**“Diversificazione delle attività agricole in attività  
riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione  
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e  
l'educazione ambientale e alimentare”**

**Annualità 2022**

## Indice generale

1. Finalità e Risorse .....	3
1.1 Finalità e obiettivi .....	3
1.2 Dotazione finanziaria .....	3
2. Requisiti di ammissibilità .....	3
2.1 Richiedenti/Beneficiari .....	3
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	4
3.1 Interventi finanziabili .....	4
3.2 Massimali e minimali .....	5
3.3 Tipologie di costi ammissibili.....	6
3.4 Applicazione costi semplificati .....	8
3.5 Intensità del sostegno .....	9
3.6 Cumulabilità.....	10
4. Durata e termini di realizzazione del progetto .....	10
5. Modifiche ai progetti .....	10
6. Criteri di selezione .....	11

# 1. Finalità e Risorse

## 1.1 Finalità e obiettivi

L'agricoltura sociale rappresenta un'occasione importante per lo sviluppo dell'agricoltura verso strategie multifunzionali e di diversificazione dell'attività agricola ed allo stesso tempo può rappresentare una soluzione innovativa per la coesione del territorio intervenendo sia sulla necessità di soddisfare nuovi bisogni della collettività fornendo servizi sociali alle persone in aree rurali e peri-urbane, sia sulla possibilità di favorire lo sviluppo di reti rurali.

L'intervento prevede la costituzione e l'operatività di partenariati per la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare la multifunzionalità delle imprese agricole per lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale ed in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

La sottomisura contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della focus area 2 A in quanto volta a favorire interventi per la diversificazione aziendale.

La sottomisura contribuisce inoltre indirettamente al raggiungimento degli obiettivi della priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" ed in particolare la focus area 6B "Stimolare lo sviluppo nelle aree rurali".

Inoltre contribuisce all'obiettivo trasversale "Innovazione" favorendo forme di cooperazione tra aziende e altri soggetti per lo sviluppo di nuovi settori di attività.

## 1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per la sottomisura 16.9 "Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare - annualità 2022", è pari ad **euro 8.898.674,00** interamente finanziati attraverso le risorse messe a disposizione dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI – European Recovery Instrument) del Next Generation UE (NGEU), istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, anche con l'obiettivo di far fronte all'impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell'Unione.

# 2. Requisiti di ammissibilità

## 2.1 Richiedenti/Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono nuovi gruppi di cooperazione che aggregano più soggetti formalmente costituiti o che si impegnano a costituirsi sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di impresa (RTI).

Il gruppo di cooperazione deve comprendere obbligatoriamente almeno due aziende appartenenti al settore agricolo o forestale di cui all'art.2135 del c.c. in forma singola o associata.

Il gruppo di cooperazione può inoltre comprendere altre tipologie di soggetti che possono svolgere, in associazione con i soggetti di cui sopra, attività di agricoltura sociale quali:

- Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 e smi ed iscritte all'Albo della Regione Toscana di cui alla l.r 58/2018;
- Imprese sociali di cui al decreto legislativo n.112 del 03/07/2017 e smi "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale";
- Soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n.328;
- Enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, che svolgono attività di interesse generale di cui all'art.5, comma s, del D.L.g.s 117/2017;
- Università degli Studi e/o Enti di ricerca;

- Soggetti pubblici con funzioni di programmazione e gestione dei servizi socio-sanitari e socio assistenziali per gli ambiti territoriali di riferimento del progetto.

Il Raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) deve costituirsi in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, con durata almeno pari a quella del progetto e quindi almeno fino alla liquidazione del saldo del contributo. **La costituzione formale del RTI deve avvenire successivamente alla pubblicazione del presente bando sul BURT.**

Qualora la costituzione formale del Raggruppamento temporaneo di impresa sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, ma comunque successivamente alla pubblicazione del presente bando sul BURT, il capofila provvede ad inserire l'atto costitutivo del RTI in domanda di aiuto. Le spese propedeutiche sostenute per la costituzione del Raggruppamento temporaneo di impresa sono ammissibili dalla data di pubblicazione del bando sul BURT.

Qualora la costituzione formale del Raggruppamento temporaneo di impresa non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, il soggetto identificato come capofila deve presentare una dichiarazione di intenti alla costituzione della RTI sottoscritta da tutti i partners. **L'atto costitutivo dovrà essere trasmesso per PEC all'UCI competente entro 60 giorni dalla data dell'atto di assegnazione dei contributi.**

Ogni soggetto può partecipare come capofila ad un solo Raggruppamento temporaneo di impresa ed eventualmente essere partner di un altro RTI oppure può essere partner in due o più Raggruppamenti temporanei di impresa.

Ciascun Raggruppamento temporaneo di impresa può presentare un solo Progetto di Agricoltura Sociale. Le aziende agricole aderenti al Raggruppamento temporaneo di impresa devono avere l'UTE nel territorio della Regione Toscana. Gli altri partner e/o il capofila devono avere una sede operativa nel territorio della Regione Toscana fatta eccezione per le Università degli Studi che devono avere la sede nel territorio nazionale.

Le attività di agricoltura sociale sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, e con gli enti pubblici competenti per il territorio. La collaborazione è attestata tramite una "intesa formalizzata" (convenzione, accordo scritto etc) tra il RTI o un partner e l'ente pubblico titolare dell'erogazione dei servizi che specifichi l'attività svolta, definisca i soggetti coinvolti e gli impegni fra le parti, almeno per la tipologia definita al punto 2. Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative alle procedure di inserimento.

### **3. Interventi finanziabili e spese ammissibili**

#### **3.1 Interventi finanziabili**

I Progetti di Agricoltura Sociale devono sviluppare un'idea progettuale per la costituzione di una rete per lo sviluppo dell'agricoltura sociale **che si riferisca ad uno degli ambiti sotto** indicati al fine di creare e valorizzare modelli organizzativi che possano garantire modalità di inclusione efficaci anche in un'ottica di trasferibilità delle buone pratiche realizzate.

Gli ambiti di riferimento dei Progetti di Agricoltura Sociale sono i seguenti:

**1. Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali** mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

**2. Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative** finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.

**3. Progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio** quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

I Progetti di Agricoltura Sociale devono prevedere le seguenti fasi:

- Progettazione e pianificazione delle attività tenendo conto delle caratteristiche dei destinatari finali/utenti e dei loro bisogni;
- realizzazione dei percorsi di accoglienza dei destinatari presso le aziende agricole;
- attività continuativa di monitoraggio durante la realizzazione dei percorsi di accoglienza volta alla verifica di eventuali problematiche del progetto;
- attività di informazione, divulgazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti anche attraverso l'organizzazione di incontri, eventi, seminari, workshop al fine di permettere alla comunità di riferimento di conoscere e valorizzare gli esiti del progetto.

Le attività di agricoltura sociale sviluppate nel progetto oggetto di finanziamento devono essere svolte, nel rispetto della l.r.30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana" e ss.mm.ii nel caso di aziende agricole, e comunque in conformità a specifiche normative di settore relative agli ambiti di intervento del bando.

L'attività di accoglienza dovrà essere ripartita fra le aziende agricole partecipanti al progetto di agricoltura sociale. E' ammissibile l'interruzione o la sospensione del periodo di accoglienza su richiesta della persona accolta. In caso di sospensione, al termine della stessa, l'accoglienza potrà essere ripresa per il tempo non ancora svolto. In caso di interruzione si procederà con la sostituzione della persona accolta. La partecipazione dei destinatari del progetto deve risultare da apposito "Registro delle presenze delle persone accolte in azienda". Il periodo dell'accoglienza in azienda non costituisce rapporto di lavoro né per l'azienda ospitante né per i soggetti accolti.

E' prevista la presenza di personale preposto all'accompagnamento/tutoraggio in azienda delle persone destinatarie del progetto di agricoltura sociale accolte in azienda.

L'accoglienza inoltre deve essere svolta nel rispetto della sicurezza e della prevenzione degli infortuni delle persone accolte che devono essere obbligatoriamente coperte da idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni agli utenti o alle persone in relazione al servizio erogato.

Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di accessibilità, di gestione risorse ambientali e igienico-sanitarie.

### **3.2 Massimali e minimali**

**L'importo massimo del contributo pubblico ammissibile** per singola domanda di aiuto è di **150.000,00 euro**.

Non sono ammesse domande di aiuto che prevedono un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a **20.000,00 euro**.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in sede di istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto importo minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Per le PMI che non svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla

normativa "de minimis" di cui al Reg. (UE) N. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

### 3.3 Tipologie di costi ammissibili

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti ovvero:

#### A) COSTI DI COOPERAZIONE

Sono considerati "Costi di Cooperazione" le seguenti tipologie di costo ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di agricoltura sociale:

- a. studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni e studi di fattibilità;
- b. attività di animazione (incontri, focus group, workshops, seminari);
- c. costi di costituzione, funzionamento e gestione del partenariato di progetto compreso il compenso del coordinatore del progetto;
- d. costi per la redazione e presentazione del progetto
- e. costi per le attività di divulgazione dei risultati ottenuti.

Per ogni tipologia di costo ammissibile sono riconducibili le seguenti voci di spesa:

1. **Investimenti immateriali:** prestazioni utilizzate per l'attività di coordinamento e organizzazione del progetto di agricoltura sociale quali: consulenze tecniche e finanziarie, onorari di professionisti;

#### 2. Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto) escluso quello coinvolto nelle attività di rendicontazione e attività amministrative, vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato di cui ai punti A) e B) "Applicazione costi semplificati", l'importo ammissibile a contributo è determinato dal costo orario del personale moltiplicato per le ore previste di impiego nelle attività progettuali. Sulla base della tipologia di personale si individua il costo orario standard di riferimento;

- per il personale dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato che non rientra nelle casistiche previste ai punti A) e B) del paragrafo "Applicazione costi semplificati" l'importo ammissibile a contributo è invece determinato secondo l'opzione a) del Reg.(UE) n.1303/2013 – art.67, relativa al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati;

- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di ricerca) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto. Occorre specificare la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto.

#### 3. Missioni e trasferte

Per il personale, come sopra definito, sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate.

#### Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e noleggi è ammissibile per:

- **beni di consumo**, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo finalizzati esclusivamente all'attività di coordinamento e organizzazione del progetto di cooperazione di agricoltura sociale;
- **noleggi**, cioè spese sostenute per il noleggio di attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, finalizzati all'attività di coordinamento e organizzazione del progetto di cooperazione di agricoltura sociale.

#### **4. Software/hardware (solo ammortamento)**

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tener conto del periodo di utilizzo necessario alla realizzazione delle attività previste nel progetto.

#### **5. Spese generali**

Le spese generali non possono superare la soglia del 5% rispetto al totale dei costi A) costi di cooperazione. Le spese generali comprendono: spese bancarie/legali/notarili, spese tenuta conto dedicato, spese garanzia fideiussoria.

#### **6. Attività obbligatorie di informazione e pubblicità**

Le spese considerate in questa voce sono relative agli obblighi di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni

### **B) COSTI DI PROGETTO**

Sono considerati "Costi di progetto" i seguenti costi ammissibili relativi alla realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale per interventi che ricadono nelle seguenti tipologie:

1. acquisto di piccole attrezzature (esempio motocoltivatore con relativi accessori per la preparazione del terreno e l'esecuzione delle operazioni colturali, decespugliatore, agevolatori manuali per la raccolta a terra, e altre piccole attrezzature per l'esecuzione manuale dei lavori agricoli quali vanghe, forbici per la potatura etc) necessari alla realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale, presso le aziende agricole, previsti nel progetto di agricoltura sociale;
2. acquisto di attrezzature e/o impianti da impiegare presso le aziende agricole per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli necessari alla realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale secondo le seguenti modalità:
  - o attrezzature e/o impianti per la trasformazione di prodotti agricoli destinati alla somministrazione di pasti e bevande in ambito agrituristico ai sensi della l.r. 30/2003 e ssmii.
  - o attrezzature e/o impianti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli che, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE (TFUE). Nel processo di "trasformazione" sono incluse le attività di trasformazione/lavorazione, di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti ottenuti dal processo di trasformazione. Il sostegno è riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati.
3. allestimento, nelle aziende agricole, di aree da destinare ad attività di coltura e/o allevamento di animali anche attraverso l'erogazione di prestazioni di terapia assistita, (es. ortoterapia, pet

therapy, ippoterapia etc) per la realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale (esempio recinzioni, percorsi didattico-naturalistici, ricoveri per animali con esclusione degli interventi in muratura);

4. costi diretti per la realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale dettagliati nei singoli progetti che non possono essere coperti da altre misure del PSR (costo assicurazione dei soggetti accolti, spese per accompagnatore/tutor, dispositivi di protezione individuale, noleggio di mezzi mobili per il trasporto dei soggetti in condizioni di disabilità e/o svantaggio, per la realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale).

In sede di determinazione dell'ammissibilità di ciascuna spesa sarà valutata la sua compatibilità e adeguatezza con le finalità del progetto di agricoltura sociale presentato.

I costi di progetto di cui ai punti 1) 2) e 3) sono ammissibili per le sole aziende agricole.

### C) COSTI INDIRETTI

Costi sostenuti per l'attuazione del progetto relativi a spese telefoniche, postali, elettriche, di cancelleria, di riscaldamento e di pulizia, le spese di personale dipendente impiegato nelle attività di rendicontazione e nelle attività amministrative.

Per la determinazione dei costi indiretti si applica **un tasso forfettario del 15%** alle spese sostenute per il personale dipendente e non dipendente di cui al punto 2 "Personale dipendente e non dipendente del presente paragrafo, come previsto dal Reg.(UE) n.1303/2013, articolo 68, comma 1 lettera b). Trattandosi di spese indirette, calcolate forfettariamente non è richiesta la presentazione di giustificativi di spesa.

### 3.4 Applicazione costi semplificati

Ai fini della determinazione dei **costi del personale** si applicano le seguenti Tabelle Standard di Costi Unitari (UCS):

#### A. Costo standard del personale degli enti di ricerca

I costi standard unitari per il personale degli enti di ricerca sono definiti dal MIUR/MISE nel documento "Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020" come previsto dal documento della RRN "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi".

<b>FASCIA DI COSTO - LIVELLO</b>	<b>Università</b>	<b>Enti pubblici e privati di ricerca</b>
<b>ALTO</b>	€ 73,00	€ 55,00
<b>MEDIO</b>	€ 48,00	€ 33,00
<b>BASSO</b>	€ 31,00	€ 29,00

Nello specifico, le fasce di costo/livello corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario, sono di seguito definite:

per i soggetti "UNIVERSITA":

- Alto, per Professore Ordinario
- Medio, per Professore Associato

- Basso, per Ricercatore/Tecnico Amministrativo per i soggetti "Enti pubblici e privati di ricerca":
  - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello/Primo Ricercatore e Tecnologo II livello
  - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello
  - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore Tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo.

## **B. Costo standard del lavoro dell'operaio agricolo e dell'imprenditore agricolo**

### **1) Costo standard dell'operaio agricolo**

La metodologia utilizzata si basa sulle retribuzioni medie giornaliere stabilite annualmente dal Decreto Ministero del Lavoro, come previsto dal documento della RRN "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi" del giugno 2021. Il costo standard orario per l'operaio agricolo è pertanto pari a euro **18,19**. Il costo del personale agricolo impiegato nel progetto verrà quindi determinato moltiplicando il costo unitario standard orario per il numero di ore produttive effettivamente lavorate.

### **2) Costo standard dell'imprenditore agricolo**

Il lavoro dell'imprenditore agricolo/forestale all'interno dei progetti di cooperazione può essere distinto in due tipologie ben differenziate:

a. Lavoro assimilabile a quello dell'operaio agricolo se contribuisce alla realizzazione del progetto con un tipo di prestazione riconducibile a quella di un operaio lavoratore dipendente pari a **euro 18,19**.

b. Lavoro di concetto proprio di un imprenditore, consistente nella partecipazione a riunioni di coordinamento, attività amministrative, realizzazione di giornate dimostrative/divulgative. Il costo standard, come previsto dal documento della RRN "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi", è quello individuato nell'ambito del programma di ricerca europea H2020, quale riconoscimento di un contributo a copertura dell'impegno dei proprietari di piccole e medie imprese (PMI), che realizzano attività progettuali, e non percepiscono una retribuzione.

Il corrispettivo economico orario riconoscibile all'imprenditore in Italia è pari a **euro 36,41**.

## **3.5 Intensità del sostegno**

L'intensità del sostegno per ciascuna tipologia di spesa è quella riportata nella Tabella che segue:

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Tasso di contribuzione</b>	<b>Maggiorazione</b>
<b>Costi di progetto</b>		
Acquisto di piccole attrezzature	<b>40%</b>	<b>10%</b> per gli investimenti in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. A) dell'art.32 del Reg. (UE) n.1305/2013
Acquisto di attrezzature, impianti e strumenti per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	<b>40%</b>	<b>10%</b> per gli investimenti in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. A) dell'art.32 del Reg. (UE) n.1305/2013
Allestimento di aree da destinare ad attività di coltura e/o allevamento di animali	<b>40%</b>	<b>10%</b> per gli investimenti in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. A)

		dell'art.32 del Reg. (UE) n.1305/2013
Costi diretti per la realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale che non possono essere coperti da altre misure del PSR	<b>90%</b>	<b>NO</b>
<b>Costi di cooperazione</b>	<b>90%</b>	<b>NO</b>
<b>Costi indiretti</b>	Per la determinazione dei costi indiretti si applica un tasso forfettario del 15% alle spese sostenute per il personale dipendente e non dipendente come previsto dal Reg. (UE) n.1303/2013, articolo 68, comma 1 lettera b)	

### 3.6 Cumulabilità

Il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti massimi fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n.1305/2013 e ss.mm.ii. A tal fine il soggetto è obbligato a fornire tutte le informazioni collegate alla richiesta/concessione di altre agevolazioni per consentire la verifica sulla cumulabilità (tipologia dell'aiuto, riferimenti normativi, importo riconosciuto etc.)

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici di provenienza in tutto o in parte unionale.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli interventi che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

## 4. Durata e termini di realizzazione del progetto

Il progetto di agricoltura sociale ha una **durata massima di 12 mesi** a decorrere dalla data dell'atto per l'assegnazione dei contributi e deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo indicato in tale atto.

E' possibile la concessione di **una sola** proroga del termine previsto inizialmente nell'atto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento fino ad un massimo di **180 giorni complessivi** tenuto conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3), che il responsabile del procedimento, sentita l'Autorità di Gestione FEASR, valuterà sulla base anche del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo Pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

La richiesta di proroga deve essere fatta nei modi stabiliti delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

## 5. Modifiche ai progetti

Al richiedente è concesso di richiedere **una sola** variante in corso d'opera diversa da quella relativa al "cambio beneficiario".

Le varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici devono essere richiesti nei modi e nei termini contenuti nelle Disposizioni comuni al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici".

A questo riguardo si specificano di seguito le macrotipologie di spesa per la sottomisura 16.9:

- Personale
- Investimenti immateriali
- Investimenti materiali

Sono considerate varianti anche le modifiche dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo di impresa. La sostituzione di un partner, ad eccezione del capofila, è possibile solo se adeguatamente motivata; laddove possibile, i compiti del partner uscente devono essere assunti dal capofila o da un partner già presente nel RTI.

La richiesta di sostituzione deve essere formalmente presentata dal Capofila e sottoscritta dal soggetto uscente, da tutti i partners del gruppo di cooperazione e dal soggetto subentrante.

Per quanto concerne il "*Cambio di titolarità dell'azienda*" si rinvia al corrispondente paragrafo 4. Del Documento "Disposizioni Comuni".

## 6. Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità.

Macro criterio	Specifiche	Punti (fino a)
<b>I</b> <b>Territorializzazione degli interventi</b>	a1) UTE delle aziende agricole partecipanti al RTI con superficie agricola utilizzata (SAU) desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015, ricadente prevalentemente (> del 50%) in aree rurali B	<b>2</b>
	a2) UTE delle aziende agricole partecipanti al RTI con superficie agricola utilizzata (SAU) desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015, ricadente prevalentemente (> del 50%) in aree rurali C1	<b>3</b>
	a3) UTE delle aziende agricole partecipanti al RTI con superficie agricola utilizzata (SAU) desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 ricadente prevalentemente (> del 50%) in aree rurali C2, D e zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a del Reg. UE 1305/2013.	<b>4</b>
I punteggi di cui alle lettere a1) a2) e a3) NON sono tra loro cumulabili		

<b>II Composizione del partenariato</b>	a) Presenza nel RTI di almeno un soggetto pubblico tra quelli che hanno funzioni di programmazione e gestione dei servizi e degli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, per gli ambiti territoriali di riferimento del progetto ai sensi della L.r. 40/05 e L.r. 41/05 (società della salute, aziende sanitarie, comuni in gestione singola o associata laddove non presente nel territorio di riferimento una società della salute)	<b>3</b>
	b) Presenza nel RTI di tre o più aziende agricole o forestali di cui all'art.2135 del c.c.	<b>4</b>
	c) Presenza nel RTI di almeno una Università degli Studi	<b>2</b>
	d) Presenza nel RTI di almeno una cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 e smi iscritta all'Albo della Regione Toscana di cui alla l.r 58/2018	<b>2</b>
I punteggi di cui alle lettere a) b) c) e d) SONO tra loro cumulabili		
<b>III Tipologia e numero dei soggetti in condizione di disabilità e/o svantaggio coinvolti nei progetti di agricoltura sociale</b>	a) Progetto che prevede l'accoglienza nelle aziende agricole partecipanti al RTI di persone in condizione di svantaggio ai sensi dell'art.4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e smi, prese in carico e/o seguite dai servizi sociali e /o sociosanitari, oltre a coloro che si trovano in una situazione di disagio sociale quali migranti, donne vittime di violenza, vittime di tratta, rifugiati politici in carico ai servizi sociali e sociosanitari	N° di persone in condizione di disabilità e/o svantaggio Da 1 a 5: <b>2</b> punti Da 6 a 10: <b>3</b> punti Da 11 a 15: <b>4</b> punti Oltre 15: <b>6</b> punti
<b>Punteggio Massimo</b>		<b>21</b>

Le proposte che non raggiungono il **punteggio minimo di 5 punti** non saranno ammissibili a finanziamento.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

A parità di punteggio e importo dell'investimento è prioritaria la data e l'orario di presentazione della domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e verificati prima dell'atto di assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto; è fatta eccezione per il criterio "Territorializzazione degli interventi – lettere a1), a2) e a3), per i quali la verifica deve essere effettuata con riferimento all'ultimo piano di coltivazioni presentato precedentemente la domanda di aiuto.

I criteri di selezione dovranno essere confermati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo ad esclusione del criterio "Territorializzazione degli interventi" per il quale non è richiesta la verifica a saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nel caso in cui ciò non avvenga si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente riduzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà esclusione della domanda o decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.